

## Indice - I ristorni nelle società cooperative

Prefazione	pag. 6
<b>1- Disciplina generale</b>	
1.1 - Definizione di ristorno	pag. 8
1.2 - Calcolo e modalità di attribuzione	pag. 13
1.3 - Adempimenti degli organi sociali	pag. 18
1.4 - Statuto e regolamento interno	pag. 24
1.5 - Vigilanza	pag. 32
<b>2- Aspetti contabili e di bilancio</b>	
2.1 - Ristorni: Nuovo principio contabile Oic	pag. 37
2.2 - Rilevazione contabile dei ristorni	pag. 44
2.3 - Rappresentazione dei ristorni nella nota integrativa al bilancio	pag. 47
<b>3- Aspetti fiscali</b>	
3.1 - Deducibilità ai fini delle imposte dirette e dell'Irap	pag. 53
3.2 - Tassazione in capo al socio percipiente	pag. 58
3.3 - Regimi di tassazione dei ristorni a capitale sociale per le persone fisiche	pag. 61
3.4 - Aspetti dichiarativi	pag. 66
3.5 - Rilevanza dei ristorni ai fini Iva	pag. 75
<b>4- Aspetti in materia di lavoro</b>	
4.1 - Trattamento ai fini previdenziali	pag. 80
4.2 - Tassazione in capo al socio lavoratore	pag. 84

# 1- Disciplina generale

## DEFINIZIONE DI RISTORNO

### SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

*Artt. 2521 e 2545-sexies c.c. - Art. 3, c. 2, lett. b) L. 3.04.2001, n. 142 - D.M. 15.11.1975 - C.M. 9.07.2003, n. 37/E*


I ristorni rappresentano uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.

Può formare oggetto di ristorno ai soci il solo avanzo di gestione derivante dallo scambio mutualistico generato con i soci e, comunque, in misura tale che la predetta erogazione non determini una perdita di esercizio. Infatti, la distribuzione dei ristorni oltre i limiti consentiti, sia nell'ipotesi di distribuzione del risultato derivante dall'attività con i terzi, sia nell'ipotesi di distribuzione che generi una perdita coperta con riserve indivisibili, può configurare una surrettizia distribuzione di utili e, quindi, comportare la perdita dei benefici fiscali. Per le cooperative di lavoro il ristorno non può in ogni caso eccedere il limite del 30% dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai soci lavoratori.

Il ristorno può configurarsi sotto diverse forme, a seconda della tipologia di scambio mutualistico presente tra la cooperativa ed i propri soci. Costituirà una riduzione del prezzo dei beni ceduti e dei servizi prestati ai soci, nelle cooperative di consumo e di utenza, mentre rappresenterà un'integrazione del valore di conferimento (di beni, servizi o prestazioni di lavoro), nelle cooperative agricole e nelle cooperative di produzione e lavoro.

La rappresentazione contabile del ristorno si realizza in due modi distinti, in funzione della presenza, in capo alla cooperativa, di un obbligo, o meno, alla erogazione del ristorno stesso in favore dei soci. Nel primo caso l'entità economica attribuita ai soci costituisce una componente di conto economico (maggiore costo o rettifica di ricavo), da imputare al bilancio nell'esercizio in cui sono maturati gli elementi presi in considerazione per la determinazione del ristorno; in assenza del predetto obbligo, l'attribuzione del ristorno deve essere esposta nei documenti di bilancio in sede di destinazione dell'utile di esercizio.

### SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

**INQUADRAMENTO  
GIURIDICO  
DEI RISTORNI  
AI SOCI**

- I ristorni costituiscono l'istituto giuridico attraverso il quale si realizza la «mutualità», rappresentando la modalità operativa con cui è attribuito il vantaggio economico al socio della cooperativa. Caratteristica peculiare del ristorno è che lo stesso è commisurato all'apporto dato dal socio all'attività mutualistica e, quindi, ai rapporti instaurati dal socio con la cooperativa di appartenenza.
- Nell'ambito del settore cooperativo il ristorno è sempre stato utilizzato quale modalità tipica di attribuzione dell'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi derivanti dalla gestione mutualistica.
- Il ristorno, ovvero la restituzione ai soci di parte del prezzo di beni o servizi acquistati o la maggiore remunerazione del lavoro e, in genere, dei conferimenti di beni e servizi effettuati, è possibile solo se risulta un utile dall'attività che la cooperativa svolge con i soci. I dati relativi all'attività svolta con i soci devono essere riportati separatamente in bilancio, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
- Gli statuti delle cooperative devono necessariamente prevedere l'indicazione dei criteri per la ripartizione dei ristorni, in misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

**REMUNERAZIONE  
ALEATORIA  
DEI SOCI  
DI COOPERATIVE**

Correlata al rischio  
d'impresa

**• Dividendi**

- Sono correlati al **capitale** conferito dal socio.
- Riguardano anche i soci che non effettuano “scambi” con la cooperativa, ma ne condividono solamente le finalità (es.: soci sovventori).
- Sussistono limiti imposti dalla legge.

**• Ristorni**

- Sono correlati alla quantità di **transazioni** intercorse tra il socio e la cooperativa; infatti, la qualità di socio è necessaria per il diritto al ristorno, ma l'ammontare dei ristorni spettanti ai soci non è commisurato alle quote di partecipazione al capitale sociale.
- Possono consistere, per il socio, in:

**.. minori costi**

- Restituzione al socio di una quota del prezzo pagato per gli acquisti di beni e servizi effettuati presso la cooperativa.

**.. maggiori ricavi**

- Maggior prezzo riconosciuto ai beni e servizi conferiti alla cooperativa.

**.. maggiori compensi**

- Per i soci delle cooperative di lavoro.

**Avanzo di gestione**

Ciò che può essere retrocesso è l'**avanzo di gestione** generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci.

**DIRITTO  
AL RISTORNO**

- Non sussiste (sulla scorta delle disposizioni codicistiche e di quelle della L. 142/2001) il diritto al ristorno a favore del socio e l'obbligo della cooperativa alla sua attribuzione; unicamente lo statuto e il regolamento della cooperativa possono definire le condizioni al verificarsi delle quali sorge in capo ai soci il diritto al ristorno.

**RIFERIMENTI  
NORMATIVI**

- L'atto costitutivo deve indicare, tra l'altro, le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. Art. 2521, c. 3 c.c.
- L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
- L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari. Art. 2545-sexies c.c.
- Possono essere deliberati ed erogati dall'assemblea trattamenti economici ulteriori per il socio lavoratore in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi. Art. 3, c. 2, lett. b), L. 3.04.2001, n. 142

**RISTORNI EROGATI  
SOTTO FORMA  
DI INTEGRAZIONE  
DELLE RETRIBUZIONI**

- **Soci lavoratori**
    - Con riguardo alle cooperative di produzione e lavoro, nel disciplinare la posizione del socio lavoratore la legge individua i possibili rapporti che si possono instaurare fra socio e cooperativa stabilendo, in relazione a tali rapporti, quali siano i limiti dei trattamenti economici spettanti ai soci, nonché quelli relativi alle ulteriori somme erogate a favore degli stessi. L. 3.04.2001, n. 142
  - **Ulteriore rapporto di lavoro del socio**
    - In particolare, è previsto che il socio lavoratore di cooperativa stabilisca con la cooperativa un rapporto di lavoro ulteriore rispetto al rapporto associativo.
    - Tale rapporto di lavoro può essere costituito nella forma di **lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma**, ivi compresi i **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**. Art. 1, c. 3, L. 142/2001
  - **Trattamenti economici ulteriori**
    - È prevista, inoltre, la possibilità, per la società cooperativa, di corrispondere trattamenti economici ulteriori a favore del socio lavoratore a titolo di maggiorazione retributiva o di **ristorno**.
    - Le modalità di erogazione dei trattamenti economici ulteriori corrisposti a titolo di maggiorazione retributiva sono stabiliti in sede di accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
- Limite**

  - I trattamenti economici ulteriori erogati a titolo di ristorno non possono superare il **30%** dei trattamenti economici complessivi aumentati dei trattamenti economici ulteriori erogati a titolo di maggiorazione retributiva.
  - Tale limite non può essere mai superato, attesa la tassatività della norma che lo prevede. Esso opera anche nel caso in cui l'avanzo documentato di gestione derivante da attività effettuate nei confronti dei soci sia di importo superiore al predetto limite del 30% delle retribuzioni.

C.M. 9.07.2003, n. 37/E, p. 1.3

**Esempio**

**Limite del trattamento economico ulteriore**

Utile Avanzo (dell'attività mutualistica) Retribuzioni	10.000 3.000 <b>5.000</b>	In questo caso, ai sensi dell'art. 3, c. 2, lett. b) L. 142/2001, il <b>limite</b> di erogazione di somme a titolo di ristorno è pari a 1.500 (5.000 x 30%). A nulla rileva, infatti, la circostanza che, in tal caso, l'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dalle transazioni intercorse con i soci sia d'importo superiore (nell'esempio, pari a 3000).
Utile Avanzo (dell'attività mutualistica) Retribuzioni	1.000 300 <b>10.000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In questo caso, ai sensi dell'art. 3, c. 2, lett. b) L. 142/2001, il limite teorico di erogazione di somme a titolo di ristorno è pari a 3.000 (10.000 x 30%). Tuttavia, in applicazione del principio secondo cui ciò che può essere retrocesso è solo l'avanzo documentato di gestione generato dalle sole transazioni intercorse con i soci (e non anche quelle derivanti da transazioni con i non soci) non sarà possibile erogare ristorni per un ammontare superiore a <b>300</b>.</li> <li>• La parte di utile che eccede tale ultimo ammontare rappresenterebbe, nell'eventualità di una distribuzione, un dividendo.</li> </ul>

In conclusione, quindi, il limite di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) L. 142/2001 e quello dell'avanzo di gestione, generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci, si renderanno applicabili contemporaneamente.

**RISTORNI  
NELLE COOPERATIVE  
AGRICOLE  
DI TRASFORMAZIONE**

C.M. 9.07.2003, n. 37/E, p. 2.3

• **Premessa**

- I ristorni rappresentano quella parte del vantaggio mutualistico attribuita al socio, non già contestualmente al rapporto di scambio con la società cooperativa, ma **al termine del periodo di gestione**.
- Tale vantaggio si concretizza con la restituzione di una parte del prezzo pagato per acquistare beni e servizi, nonché sotto forma di eventuali maggiori compensi per i conferimenti effettuati.

• **Valorizzazione a consuntivo dei prodotti conferiti dai soci**

Cessioni con prezzo da determinare

- Nelle cooperative agricole di trasformazione è assai diffuso il fenomeno di valorizzare i prodotti conferiti dai soci a consuntivo, sulla base delle risultanze di bilancio, se tale modalità è contenuta negli statuti sociali.
- Nella pratica, al termine dell'esercizio, la cooperativa di trasformazione - verificati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti - determina un **importo complessivo imputabile al costo delle materie prime**, o comunque dei prodotti, conferiti dai soci.

**Mancata indicazione di un valore di base**

In altre parole, nelle cooperative agricole di trasformazione, laddove gli statuti prevedano che la valorizzazione dei prodotti conferiti avvenga al termine dell'esercizio sociale, dopo aver verificato l'andamento dello stesso, non si attribuisce un "valore-base" allo scambio mutualistico e **non è, quindi, individuabile "l'eventuale maggior compenso per i conferimenti effettuati", che corrisponde al ristorno.**

- Nel corso dell'esercizio, la consegna dei prodotti alla cooperativa avviene con prezzo da determinare ed ai soci sono corrisposti acconti periodici, secondo quanto stabilito dai regolamenti interni, fatturati secondo le regole dettate dal D.M. 15.11.1975.
- In materia di imposta sul valore aggiunto, infatti, il citato Decreto 15.11.1975 del Ministero delle Finanze afferma che per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato.

**Nessun ristorno**

Ne consegue che le cooperative agricole di trasformazione che in forza del dettato statutario e/o regolamentare definiscono il valore dei prodotti conferiti dai soci solo alla chiusura dell'esercizio sociale, **non hanno la possibilità di applicare l'istituto del ristorno** né, quindi, il disposto di cui al c. 2 art. 6 D.L. 63/2002.

**RISTORNI  
NELLE COOPERATIVE  
DI CONSUMO  
E DI UTENZA**

• I ristorni nelle cooperative di consumo e di utenza sono importi erogati ai soci, anche mediante aumento proporzionate delle rispettive quote, emissione di nuove azioni o di strumenti finanziari, che costituiscono la restituzione di parte del prezzo pagato nel corso dell'esercizio dai soci per l'acquisto di beni e servizi prestati dalla cooperativa. Qualora la cooperativa riduca a monte i prezzi dei beni e dei servizi, applicando prezzi differenziati per i soci (più bassi) e per i terzi, non si parla tecnicamente di attribuzione di ristorno, bensì di attribuzione al socio di un vantaggio mutualistico. In entrambi i casi il socio beneficia di un vantaggio alla partecipazione alla cooperativa, con la differenza che nel caso del ristorno si tratta di una somma di denaro o di una quota di partecipazione attribuita alla fine dell'esercizio, mentre nel caso di prezzi differenziati, non si parla tecnicamente di ristorno, ma di vantaggio mutualistico che viene concesso al socio durante tutto l'esercizio attraverso l'acquisto di beni e servizi.

- **Ristorni**
  - Erogati al termine dell'esercizio.
  - Somma di denaro, aumento delle quote, emissione di nuove azioni, emissione di strumenti finanziari.
- **Prezzi differenziati**
  - Praticati durante l'esercizio.
  - Riduzione del costo dei beni e dei servizi.

**BANCHE  
DI CREDITO  
COOPERATIVO**

• Con riferimento alle Banche di Credito Cooperativo, l'oggetto e il parametro di commisurazione del ristorno è costituito da quella parte del **marginale di intermediazione** derivante dai soli rapporti creditizi (attivi o passivi) o di servizio intercorsi con i soci, ad esclusione del margine di intermediazione derivante dall'attività svolta con i terzi "non soci".

<b>Margine di intermediazione</b>	La quota del margine d'intermediazione riferibile ai rapporti intrattenuti esclusivamente con i soci rappresenta la misura del vantaggio mutualistico da ristornare, ossia l'oggetto e il parametro del ristorno.
-----------------------------------	---